



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione delle modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 6, comma 7;

VISTO il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTI i vigenti CCNL dei comparti "Università" e "Istruzione e Ricerca";

VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. rep. n. 92, prot. n. 2994/I/002 del 16 febbraio 2012;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", emanato con D.R. Rep. 438/2022 del 6.5.2022;

RITENUTO di semplificazione la fase di preliminare ricognizione della manifestazione di interesse a svolgere l'incarico da parte di personale in servizio presso l'Ateneo che sia in possesso di competenze e profilo professionale adeguati, modificando l'art. 5 del predetto Regolamento;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.6.2022 e del CA del 28.6.2022 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche all'art. 5 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disponendo l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto rettorale di emanazione;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche all'art. 5 del **Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come da testo sul quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole il 27.6.2022 ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 28.6.2022 e che è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Art. 3

Il testo del **Regolamento** nella versione modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti>Personale>Regolamenti generali.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 7, C. 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.
2. Per gli incarichi che non richiedono esperienza, alta qualificazione e provata competenza, che rivestano il carattere di temporaneità ma non quello di occasionalità, si fa ricorso alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo la disciplina normativa e regolamentare nel tempo vigente.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) tutti gli incarichi che trovano disciplina nell'ambito di specifiche norme di riferimento e quelli per i quali la designazione, in base alla legge e/o atti amministrativi, avvenga a cura e costituisca prerogativa di soggetti terzi;
 - b) gli incarichi meramente occasionali rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, purché il compenso corrisposto sia di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;
 - c) gli incarichi per servizi legali di cui all'art. 17, c. 1 lettera d) del d. Lgs. 50/2016 per i quali si rimanda alle linee guida ANAC;
 - d) gli incarichi finanziati nell'ambito di programmi di ricerca che prevedano in via esclusiva procedure non compatibili con il presente Regolamento;
 - e) gli incarichi di insegnamento per i quali si rimanda al Regolamento specifico;
 - f) gli incarichi aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita *intuitu personae* tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare (collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione; a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza).

Articolo 2 – Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

1. Costituiscono presupposti di legittimità all'affidamento degli incarichi i seguenti:
 - g) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ateneo;
 - h) ai fini dell'attivazione della procedura di conferimento dell'incarico, l'Amministrazione deve preliminarmente aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - i) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, attraverso l'accertamento della comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca nonché per i servizi di orientamento



- j) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3 – Tipologie di attività

1. Gli incarichi possono avere ad oggetto le seguenti attività:
 - a) studi o consulenze finalizzati alla soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico-amministrativi, nonché attività similari, ivi compreso traduzioni specialistiche;
 - b) attività non ordinarie o specialistiche;
 - c) attività di supporto alla ricerca e all'innovazione;
 - d) attività finalizzate al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti.
2. Gli incarichi - di studio, di consulenza e di supporto alla ricerca - prevedono come risultato essenziale dell'attività la consegna alla struttura richiedente di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio, della ricerca, i pareri e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di supporto alla ricerca e all'innovazione presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della struttura interessata.

Articolo 4 – Tipologie di contratto

1. I contratti per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono assumere prevalentemente la forma di:
 - a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati da eterodirezione: i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in una prestazione d'opera esclusivamente personale e continuativa e le cui modalità di esecuzione non siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - b) contratti per prestazione occasionale: i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato, che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione temporanea e destinata a non ripetersi nel tempo, comunque privi dei caratteri propri delle collaborazioni coordinate e continuative;
 - c) contratti per prestazioni professionali: gli incarichi conferiti a coloro che già esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque giuridicamente riconosciuta. In tali casi si può prescindere dal requisito della laurea specialistica o magistrale.

Articolo 5 – Procedura di conferimento dell'incarico

1. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, l'istanza di affidamento è presentata al Direttore del Dipartimento, al Direttore del Centro di Ateneo o al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
2. La richiesta deve specificare:
 - a) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento dell'incarico;
 - c) l'esigenza, che deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;



- d) la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso lordo per la prestazione;
 - e) il profilo professionale, le competenze richieste e il titolo di studio o l'abilitazione professionale previsti per legge.
3. La procedura di selezione è indetta con avviso emanato dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore del Centro o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, che danno atto della sussistenza dei presupposti di legittimità di cui all'art.1, c. 2 e della relativa copertura finanziaria.
 4. Al fine di accertare l'impossibilità di far fronte alle esigenze rappresentate dal richiedente con il personale in servizio presso l'Ateneo, l'avviso di cui al comma 2 deve essere prioritariamente rivolto a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte del personale interno. Esso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente;
 - b) durata e luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - c) le modalità di espletamento dell'attività;
 - d) il termine e la modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri generali a base della comparazione, tra i quali la qualificazione professionale richiesta.
 - e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - f) le modalità selettive previste, ovvero per titoli e colloquio, o per soli titoli;
 - g) l'indicazione del punteggio massimo per i titoli e del punteggio massimo per il colloquio;
 - h) l'indicazione delle materie o del contenuto delle prove;
 - i) il diario dell'eventuale colloquio o la previsione che lo stesso sia reso noto entro un certo termine mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - j) il compenso della prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, eventuali cause di sospensioni della prestazione;
 - k) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - l) ogni altra informazione o prescrizione ritenuta utile.
 5. Per quanto riguarda gli aspiranti interni, l'avviso dovrà precisare che l'incarico in questione deve essere eseguito all'interno del proprio orario di servizio, senza compenso aggiuntivo, né l'attribuzione di ore di lavoro straordinario. Gli aspiranti interni dovranno allegare alla propria domanda il parere del proprio responsabile sulla circostanza che l'incarico sia svolto all'interno dell'orario di servizio. La valutazione delle domande presentate dagli aspiranti esterni sarà espletata solo in caso di esito negativo della procedura di valutazione delle istanze presentate a seguito della predetta ricognizione interna.
 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso.
 7. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, è comunicata agli interessati l'eventuale esclusione.
 8. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione di cui all'art. 5, prima dell'eventuale colloquio, sulla base di criteri predeterminati dalla commissione medesima. Ai verbali è data adeguata pubblicità sul sito web dell'ateneo.
 9. Gli incarichi sono conferiti con contratto sottoscritto dal Direttore del Dipartimento, dal Direttore del Centro o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, in base all'ordine della graduatoria risultante dagli atti della commissione, entro il numero di quelli messi a selezione. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
 10. Dell'esito della procedura di selezione deve essere data opportuna pubblicità sul sito web dell'ateneo.



11. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore di Dipartimento, del Direttore del Centro o del Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
2. La Commissione è composta da personale universitario docente (professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato), dirigente e tecnico-amministrativo, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza. Possono essere individuati quali componenti anche soggetti esterni agli atenei, esperti nella specifica materia. Ove possibile, è garantita la parità di genere.
3. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.

Articolo 7 – Proroga del contratto

1. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata, previa acquisizione del consenso del prestatore, la durata dell'incarico potrà essere prorogata, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, per un periodo comunque non superiore alla metà del contratto originario. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

Articolo 8 – Determinazione e corresponsione del compenso

1. Il compenso è stabilito in funzione della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, a tariffe professionali o agli usi e consuetudini, ove esistenti.
2. I compensi sono da intendersi comprensivi delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio connesse all'espletamento dell'incarico, salvo il caso in cui sia diversamente previsto nel bando di selezione.
3. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, previa presentazione di regolare documentazione, rilasciata dall'interessato nei termini indicati nel contratto, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, attestata dal responsabile delle attività.
4. Le strutture di supporto amministrativo sono tenute agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia, cui è condizionata l'efficacia del contratto.

Articolo 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il



responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può chiedere all'Amministrazione, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione alla quantità e alla qualità dei risultati conseguiti, richiedendo contestualmente di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempimento.

Articolo 10 – Incarichi a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche

1. Prima di affidare un incarico retribuito a dipendente di Amministrazione Pubblica, soggetto a regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Restano esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
2. Gli incarichi retribuiti, oggetto di autorizzazione, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento ed il relativo provvedimento è nullo.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.